

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi giovedì 5 maggio 2022, alle ore 20,30, presso la sede sociale sita a Faenza in Via Campidori n. 26, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Rione Rosso APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali.

Il Caporione Maiardi in qualità di legale rappresentante dell'associazione e presidente dell'assemblea, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione alle ore 20,30.

Il Caporione spiega ai soci di aver convocato senza indugio l'assemblea straordinaria nella data già prescelta per l'assemblea ordinaria che si svolgerà subito dopo, in quanto è pervenuta dall'ufficio regionale del RUNTS una comunicazione nella quale si condiziona il completamento della trasmissione della posizione dell'associazione nel RUNTS all'approvazione entro precisi termini temporali di alcune correzioni allo statuto vigente.

Ritenendo tali correzioni più di forma che di sostanza e certamente condivisibili nel merito e non contrarie ai valori ed allo spirito rionale, il Governo del Rione ha elaborato una proposta di correzione degli artt. 7, 9 e 11 dello statuto vigente, in adempimento alle indicazioni del citato ufficio regionale. Tale proposta di revisione dello statuto viene portata all'attenzione dell'assemblea (arengo), riunito in sessione straordinaria.

Prende la parola il consulente Paolo Danesi che ha supervisionato il nuovo testo dello statuto, il quale spiega che la proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea consiste esclusivamente nell'adeguare alla legge i tre articoli segnalati dall'ufficio regionale RUNTS, lasciando invariato il resto dell'articolato.

Si proiettano le slide con gli emendamenti ai tre articoli oggetto di variazione.

Tre soci intervengono chiedendo chiarimenti, segue un breve dibattito, al termine del quale si dà lettura della versione aggiornata dello statuto (allegata) che, messa ai voti, è approvata all'unanimità senza astenuti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Caporione, previa lettura ed approvazione all'unanimità senza astenuti del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 21,15.

Il Segretario
Gianfranco Mainetti

Il Caporione
Gianluca Maiardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 8 GIU. 2022 al N. 1763

Serie 3 per Euro 656.000,00

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

Paolina Rizzo





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RIONE ROSSO APS

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, RISORSE ECONOMICHE

ART. 1

È dallo spirito, dalla storia, dalla tradizione storica a cui si ispirano, che traggono origine e sviluppo per le loro attività i Rioni della città di Faenza.

L'alto patrocinio dei Rioni, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Faenza.

ART. 2

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Rione Rosso APS", di seguito chiamata Associazione.

L'Associazione opera senza fini di lucro, ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria dei soci. Ha durata illimitata.

Persegue finalità civiche e sociali attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, l'associazione opera nei seguenti ambiti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, nell'intento generale di agire in favore degli associati, dei loro familiari e di tutta la collettività, il Rione Rosso si prefigge il preciso e primario compito di tendere, con tutte le proprie forze, alla vittoria del Niballo, perseguita sempre nel più rigido rispetto della serietà e rettitudine delle leggi della "cavalleria". L'associazione mira altresì alla migliore riuscita della Giostra in tutto il suo complesso e a tal fine, tra le altre cose, istituisce un gruppo di Alfieri sbandieranti e Musicisti che dovranno esprimere le più alte tradizioni, sia nell'ambito cittadino che fuori. In via complementare, il Rione Rosso tende a promuovere attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, rivolte ai soci e non, ed a tutte le fasce sociali, senza discriminazione alcuna.

ART. 3

Il Rione Rosso ha sede in Faenza, via Campidori n. 28, in locali forniti dal Comune, adeguati allo svolgimento dell'attività rionale.

Ogni eventuale futuro cambio di sede legale all'interno del Comune di Faenza non comporta variazione statutaria.

ART. 4

Il territorio del Rione Rosso è costituito dalla zona sottospecificata in cui, attualmente, sono divise le zone urbane ed extraurbane del Comune di Faenza.

ART. 5

Il Rione Rosso ha per stemma uno scudo da guerra con feritoia, in campo rosso, braccio sinistro vestito, teso al naturale, armato di stocco con punta in alto. Le insegne rionali, bandiere, stemmi, imprese, costumi, armi antiche e raffigurazioni singole e/o collettive, non possono essere riprodotte o esposte al pubblico o diffuse da terzi, senza la preventiva autorizzazione del governo del Rione.

ART. 6

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo denominato Governo del Rione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, denominata Arengo del Popolo, entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

TITOLO II – ORDINAMENTO DEL RIONE

CAPO I – I SOCI

ART. 7

Il Popolo del Rione è costituito da soci che, senza alcuna diversità di sesso o altra condizione personale o sociale, abbiano espresso desiderio di far parte di codesto sodalizio.

Chiunque abbia sedici anni compiuti e, per volontaria adesione, intenda acquisire la qualifica di socio del Rione, deve farne domanda scritta alla segreteria rionale.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'ammissione di un nuovo socio, o l'accettazione di dimissioni volontarie scritte, sono di competenza del Governo, mentre gli eventuali provvedimenti disciplinari sono di competenza della Magistratura rionale. Le domande effettuate a ridosso delle elezioni verranno valutate ed ammesse al primo Consiglio Rionale utile convocato.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che sarà trattato alla prima assemblea degli associati convocata (arengo), comunque da svolgersi entro sessanta giorni dal ricorso.

Sono espressamente esclusi i soci temporanei. La quota sociale non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 8

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- godere dell'elettorato attivo e passivo, con le specificazioni di cui all'articolo 9;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 9

Il socio non può assumere cariche negli organi rionali prima che siano trascorsi due anni dalla data di ammissione. Il diritto di voto può essere espresso dal giorno successivo all'accoglimento della domanda. I minorenni esercitano il diritto di voto in assemblea (arengo) per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il frequentare assiduamente od utilizzare costantemente le strutture ed attrezzature del Circolo Ricreativo, e comunque qualsiasi patrimonio rionale, è esclusiva prerogativa dei soci del Rione Rosso e loro famigliari.

Il socio deve sentirsi parte integrante del sodalizio di cui fa parte, rendendosi partecipe con fatti e con parole allo sviluppo, alla dignità, alla gloria del Rione.

Le controversie sorte tra i soci e qualsiasi organo istitutivo del Rione saranno sottoposte al giudizio arbitrale espresso dalla Magistratura Rionale, salvo sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e modi di legge.

ART. 10

Gli organi del Rione Rosso sono:

- a) il popolo;
- b) la magistratura;
- c) il governo;
- d) il caporione.

CAPO II – L'ARENGO

ART. 11

Il Popolo del Rione, riunito in Assemblea, detta anche Arengo, è sovrano. La propria potestà la esercita nei tempi e nei podi previsti dal presente statuto.

La convocazione dell'Arengo verrà notificata a tutti i soci almeno quindici giorni prima del suo svolgimento mediante lettera, e-mail o altro idoneo mezzo elettronico e mediante avviso esposto nell'Albo rionale.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere esplicitata data, ora e luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione. La data per la seconda convocazione non potrà essere fissata prima che siano decorse ventiquattro ore dalla prima.

L'Arengo è validamente costituito, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, se in prima convocazione è presente almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto. Diversamente si passerà alla seconda convocazione, nella quale l'Arengo è validamente costituito qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

L'Arengo delibera a maggioranza dei soci presenti.

È riunito, ordinariamente, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e per venire edotto sulla situazione rionale.

Viene inoltre riunito su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, o per convocazione del Governo o del solo Caporione.

Il popolo del Rione può delegittimare il governo, costringendolo alle dimissioni, esprimendo un voto palese di contrarietà che deve corrispondere almeno al 50% più uno dei soci presenti.



L'Arengo riunito in seduta ordinaria:

- elegge, per chiamata alle urne ogni tre anni, entro il 31 ottobre, il Caporione, un Capitano, 7 Consoli, 5 Magistrati;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Governo del Rione.

L'Arengo riunito in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

CAPO III - LA MAGISTRATURA RIONALE

ART. 12

La costituzione della Magistratura rionale è in riferimento al giuramento di quattro Magistrati per ogni Rione avvenuta il 6 novembre 1500 in Cattedrale, con il quale si attesta il consenso unanime del popolo faentino nella difesa della Patria e della Libertà.

Libertà minacciata da Cesare Borgia, detto "Il Valentino", figlio del Papa Alessandro VI, che con un forte esercito mercenario spagnolo e francese al soldo del papato, aveva cinto d'assedio Faenza per farne suo feudo.

ART. 13

La Magistratura rionale è un organo elettivo composto da cinque soci di maggiore età scelti tra i rionali con maggiore anzianità di servizio volontario, esperienza, comprovata lealtà e competenza. È presieduta dal membro più anziano di età.

La loro elezione avviene nei tempi e nei modi in cui si elegge il Governo rionale, restano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte o dimissioni di uno o più magistrati, si procederà a nuove elezioni per sostituire i membri mancanti.

Le modalità decisionali in seno a tale organo vengono espresse a maggioranza dei componenti.

La Magistratura si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di uno dei componenti. La convocazione, contenente le materie da trattare, verrà spedita a tutti i membri mediante lettera, telegramma, fax o e-mail oltre all'affissione all'Albo rionale.

L'appartenenza alla Magistratura rionale è un incarico a titolo di volontariato, senza retribuzione alcuna.

ART. 14

La Magistratura riunisce in sé i ruoli spettanti per legge al Collegio sindacale ed al Collegio dei Probiviri.

I suoi compiti sono:

- a) revisionare la gestione amministrativa ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed il bilancio annuale;
- b) assistere alle riunioni del Governo, senza diritto di voto, nelle sedute aventi all'ordine del giorno la predisposizione del bilancio o deliberazioni di particolare rilievo sul piano economico;
- c) applicare provvedimenti disciplinare nei confronti dei soci;
- d) esprimere pareri richiesti dal Governo su questioni non previste dal presente statuto;

Handwritten signature and a circular official stamp are located at the bottom right of the page.

- e) decidere sulle controversie o altri fatti a lei sottoposti dal Governo o dai soci;
- f) essere severa tutrice della dignità del Rione al fine di mantenere alto il prestigio del Rione Rosso;
- g) nel caso il cui il Governo si renda vacante ed il Rione resti temporaneamente senza guida, durante il tempo reale occorrente per organizzare nuove elezioni la Magistratura assumerà la reggenza completa ed assoluta della direzione ed amministrazione del Rione, garantendo così una continuità di tutte le attività rionali.

ART. 15

Qualora un socio trasgredisce ad uno o più punti sotto elencati, l'organo della Magistratura provvederà *motu proprio*, ad applicare le sanzioni previste dall'art. 16:

- a) morosità nel pagamento delle quote sociale e/o di quanto altro dovuto al Rione;
- b) associazione ad altro Rione faentino;
- c) mancata ottemperanza alle norme dettate dal presente statuto;
- d) appartenenza a gruppi riconosciuti di ideologia razzista;
- e) commercio ed uso di sostanze stupefacenti illegali;
- f) atti contro la morale nei locali del Rione e fuori;
- g) riprovevole comportamento nelle attività sociali;
- h) riprovevole comportamento nelle manifestazioni agonistiche;
- i) azioni e/o parole che arrechino danno morale e/o materiale al rione e/o al suo patrimonio.

ART. 16

La Magistratura, dopo aver accertato l'effettiva trasgressione ad uno o più punti dell'art. 15, procederà a convocare il socio, con lettera inviata almeno otto giorni prima. Effettuata l'audizione o in caso di mancato intervento del socio, la Magistratura, se lo riterrà giusto, procederà all'applicazione di una o più delle sanzioni sotto elencate:

- a) richiamo verbale di un Magistrato;
- b) lettera di censura della Magistratura;
- c) pagamento di ammenda da 1 a 10 volte la quota sociale;
- d) sospensione inferiore a sei mesi;
- e) sospensione superiore a sei mesi;
- f) radiazione definitiva.

Il socio può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria, nei casi e modi di legge. I danni perpetrati al patrimonio rionale vanno al di fuori di qualsiasi sanzione applicata, rimborsati al Rione. Per i punti: e, f, g dell'articolo 15, la Magistratura dovrà applicare la radiazione definitiva.

CAPO IV – IL GOVERNO DEL RIONE

ART. 17

L'amministrazione e la direzione del Rione Rosso sono rette dal Governo del Rione secondo criteri di economicità e del "buon padre di famiglia".

ART. 18

Il Governo del Rione è composto da un Capo Rione, due Capitani e sei Consoli.

Viene eletto dal Popolo Rionale per chiamata alle urne, tra i soci di maggiore età, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Secondo Capitano.

ART. 19

Il Governo è responsabile della direzione ed amministrazione di tutte le attività rionali ed è costituito da elementi di provata serietà, rettitudine ed integrità morale. Il Governo renderà conto del proprio operato al Popolo in Arengo almeno una volta all'anno e, comunque, quando si renda necessario.

In caso di morte o dimissioni di uno o più Consoli o del Primo Capitano si procederà, entro 40 giorni, alla chiamata alle urne del Popolo rionale per eleggere, a sostituzione, i nuovi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e la riunione è valida con la presenza del Capo Rione e di almeno altri 4 membri.

Il Governo si riunisce almeno una volta al mese oppure ogni volta che il Capo Rione o la maggioranza dei Consiglieri lo richiedano.

La convocazione, contenente le materie da trattare, verrà spedita a tutti i membri del Governo e della Magistratura mediante lettera, telegramma, fax, e-mail o altro idoneo mezzo elettronico oltre all'affissione nell'Albo rionale.

Tutte le cariche sono gratuite. E' garantito il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

ART. 20

Il Governo del Rione:

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Arengo;
- nomina al suo interno il Secondo Capitano;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Arengo;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
delibera sulle domande di nuove adesioni che deve comunque avvenire con decisione unanime, dopo aver udito le eventuali motivazioni di soci non consenzienti. In caso di non accoglimento della domanda, il Governo ne dà concisa motivazione al richiedente;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

ART. 21

Il Governo dovrà tenere conto che non possono essere accettati come soci coloro che:

- a) siano sotto inchiesta per atti infamanti;
- b) essendo dediti all'uso di alcolici si comportino in modo violento;
- c) siano elementi notoriamente antisociali;
- d) facciano commercio od uso di sostanze stupefacenti illegali;
- e) appartengano notoriamente a gruppi che si ispirino ad idee di discriminazione razziale e religiosa;
- f) siano già soci di altro Rione faentino.

ART. 22

In seno al Governo verrà nominato un Tesoriere contabile avente anche compiti di sovrintendenza di tutte le attività finanziarie rionali.

CAPO V – IL CAPORIONE

ART. 23

Il Capo Rione rappresenta il Rione in ogni sua espressione sia dal punto di vista giuridico che istituzionale.

E' il rappresentante ufficiale del Rione in seno al Consiglio dei Capi Rione.

Gli è dovuto il rispetto del Popolo e viene eletto con la maggioranza del 2/3 dei votanti presenti alla prima votazione, il 50% più uno dei votanti presenti nelle successive votazioni.

ART. 24

Le dimissioni del Capo Rione comportano la caduta automatica del Governo.

In seguito ai fatti del precedente comma viene convocato l'Arengo del Popolo per procedere alla votazione del nuovo Capo Rione e del nuovo Governo, nei modi stabiliti dagli articoli precedenti, entro 40 giorni dalle dimissioni.

Il Governo uscente espletterà le funzioni governative fino al subentro del nuovo Governo.

Il Governo risultato eletto resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del Governo dimissionario.

Il Consiglio uscente è tenuto a rendere edotto il nuovo Governo sulla situazione del Rione.



TITOLO III ELEZIONI

ART. 25

Il Popolo del Rione viene chiamato alle urne ogni qual volta e nelle modalità previste da questo statuto.

Il Governo del Rione, ogni 3 ani, espletate tutte le formalità relative ai propri compiti istituzionali, indirà, entro il 31 ottobre, nuove elezioni.

I soci rionali, che desiderassero candidarsi a una delle cariche elettive devono farlo iscrivendosi, per esteso, in liste che verranno affisse appositamente dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni; sarà inoltre disponibile l'elenco nominativo dei soci, consultabile e non asportabile.

La votazione, salvo che nei modi stabiliti dall'art. 28 per l'elezione del Capo rione e del Primo Capitano, è valida qualunque sia la percentuale dei votanti, poiché il voto è un diritto e non un dovere.

ART. 26

Le elezioni si svolgeranno in due turni elettorali con l'intervallo di una settimana dall'inizio del primo turno. Nel primo turno verranno eletti il Capo Rione ed il Primo Capitano, con lista unica contenente i due nominativi dei candidati.

Nel secondo turno verranno eletti:

- a) Sette Consoli;
- b) Cinque Magistrati.

ART. 27

I seggi elettorali, sia del primo che del secondo turno, si apriranno presso il circolo ricreativo nei giorni, nelle ore e nelle modalità stabilite dal Governo

La scheda che verrà consegnata, sia nel primo che nel secondo turno, conterrà una preferenza unica per ognuno degli incarichi previsti dall'articolo precedente.

La votazione va espressa scrivendo chiaramente, e per esteso, sia il nome che il cognome del prescelto.

Se durante l'espressione del voto, il Socio dichiara di avere commesso un errore nella compilazione della scheda, gliene verrà consegnata una seconda, struggendo immediatamente la prima.

ART. 28

Ultimante le operazioni di voto, è demandato ai cinque Magistrati ed al Capo Rione uscenti il compito di svolgere le operazioni di scrutinio, di redigere il verbale e di distruggere le schede votate.

ART. 29

In mancanza di un esplicito regolamento elettorale approvato dalla Magistratura Rionale, si farà riferimento a quanto sotto descritto.

L'annullamento parziale della scheda è prevista solo per quelle preferenze che non dovessero essere comprensibili o esplicite, mentre restano valide le rimanenti.

L'annullamento totale di una scheda deve avvenire nel caso in cui:

- a) tutte le preferenze risultino incomprensibili o ambigue;
- b) il numero delle preferenze sia superiore a quello previsto nella scheda;
- c) esistano segni o abrasioni che possano portare al riconoscimento del votante.

Le schede nulle saranno comunque utilizzate ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Le schede bianche, debitamente verificate, verranno utilizzate per il computo dei voti validi alla maggioranza.

ART. 30

Un candidato che venga eletto in più cariche sceglierà, a sua discrezione, a quale accedere.

Il posto resosi libero in conseguenza del caso di cui sopra sarà occupato dal primo dei non eletti in seno all'organismo lasciato

Non può essere accettata la contemporanea elezione in seno a due o più organi previsti dal presente statuto.

ART. 31

Terminato lo spoglio delle schede, verranno affissi all'Albo rionale i risultati delle elezioni; i neoeletti dovranno comunicare la loro accettazione entro due giorni ed il nuovo Governo sarà effettivo immediatamente dopo.

ART. 32

In caso di parità nelle elezioni del Caporione e del primo Capitano, si procederà a nuove elezioni secondo i tempi stabiliti dalla Magistratura.

In caso di parità negli altri organi elettivi sarà sempre convalidata la nomina del candidato con maggiore anzianità sociale.

TITOLO IV SCIOGLIMENTO E CONCLUSIONI

ART. 33

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Arengo in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 34

L'impegnarsi in ogni tempo in una manifestazione che richiede sacrifici di ogni ordine, deve avere il proponimento di coltivare e sviluppare i migliori e più alti sentimenti di affetto verso il proprio Rione, di unire i dirigenti con quanti li hanno liberamente espressi, di formare i giovani nelle menti, nel cuore, nel fisico, affinché sia scuola di vita, negli intenti sociali più elevati.

